



22 marzo 2016

Calcolo del rincaro e dell'interesse di computo secondo l'articolo 35 OCPF

Scheda informativa

N. dossier: BAV-220.2-00003/00001

Premesse secondo l'articolo 35 OCPF

In particolari circostanze i Cantoni e altri terzi possono finanziare misure alternative o supplementari; tale finanziamento non deve però generare costi supplementari per la Confederazione, né nella fase di costruzione né in quella d'esercizio. L'importo da finanziare è stabilito mediante un calcolo economico dinamico della redditività. L'UFT pubblica periodicamente i due valori di rilievo per tale calcolo, ossia quelli relativi al rincaro e all'interesse di computo.

Calcolo del rincaro

Il calcolo del rincaro viene effettuato sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, pubblicato dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo si tiene conto dell'evoluzione negli ultimi 25 anni. Il valore prescritto è arrotondato allo 0,25 per cento.

Calcolo dell'interesse di computo

Il calcolo dell'interesse di computo viene effettuato sulla base del rendimento delle obbligazioni decennali della Confederazione Svizzera, pubblicato dalla Banca nazionale svizzera. Ai fini del calcolo si tiene conto dell'evoluzione negli ultimi 25 anni. Il valore prescritto è arrotondato allo 0,25 per cento.